



EuroDejalex

- Newsletter comunitaria -



EUROPA site



European Commission



Council of the EU



European Parliament



Court of Justice

Giugno
2011

- **OSSERVATORIO**
PAG. 2
- **FINESTRA**
FISCALITÀ
PAG. 5
- **FINESTRA**
IP
PAG. 6
- **FINESTRA**
OCCUPAZIONE
PAG. 7
- **CASELAW**
PAG. 8
- **GAZZETTA E**
CALENDARIO
PAG. 10

Il Parlamento europeo approva la nuova direttiva consumatori

In data 23 giugno 2011, il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva sui diritti dei consumatori, con 615 voti favorevoli, 16 contrari, 21 astenuti. L'obiettivo della nuova normativa è di rafforzare la tutela nelle vendite *online* fornendo un quadro chiaro relativo alle regole di consegna dei beni acquistati e al *download* digitale, riducendo la burocrazia per le piccole e medie imprese. Le norme attualmente vigenti – la direttiva 89/577/CEE sulla tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e la direttiva 97/7/CE concernente la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – stabiliscono una serie di diritti contrattuali dei consumatori emanati prima della rivoluzione digitale. L'aggiornamento di tali disposizioni normative è confluito in un direttiva unica che stabilisce norme *standard* per gli aspetti comuni dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali consentendo agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali adeguate. È possibile riassumere in dieci punti i cambiamenti più significativi introdotti dalla nuova direttiva consumatori. Innanzitutto, saranno eliminati per i consumatori le spese ed i costi nascosti di Internet (cd. trappole di costi), ovvero i casi in cui chi acquista è indotto con l'inganno a pagare per servizi pubblicizzati come "gratuiti", come ricette o oroscopi. D'ora in avanti, i consumatori dovranno confermare esplicitamente di aver capito che vi è un prezzo da pagare. I venditori saranno tenuti a indicare in maniera chiara il costo totale del prodotto o servizio, includendo qualunque addebito supplementare. Chi acquista beni *online* non dovrà pagare addebiti o altri costi se non ne sono ne è stata fornita un'adeguata informazione prima di effettuare l'ordine. Un altro cambiamento consisterà nell'eliminazione dai siti Internet delle caselle preselezionate con le quali vengono offerte, al momento dell'acquisto, opzioni supplementari e che i consumatori devono deselezionare per evitare di incorrere in ulteriori costi. Una delle novità di maggior rilievo apportate dalla normativa riguarda il raddoppio del tempo del diritto di recesso da 7 a 14 giorni, consentendo la restituzione delle merci con qualunque motivazione se non si è soddisfatti del proprio acquisto. Il periodo di recesso decorrerà dal momento in cui il consumatore riceve le merci e non più, come avviene attualmente, dal momento della conclusione del contratto. Inoltre, qualora un venditore non informi chiaramente il cliente del diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento viene estesa a un anno. I commercianti saranno tenuti a corrispondere un rimborso ai consumatori per il prodotto reso entro 14 giorni comprensivo anche delle spese di trasporto. In generale, il commerciante assume su di sé il rischio di eventuali danni alle merci che si verificano durante il trasporto fino al momento in cui l'acquirente ne assume possesso. Per effettuare la domanda di recesso sarà a disposizione un apposito formulario *standard*. Un'altra novità introdotta dalla nuova direttiva consiste nel fatto che i commercianti non potranno più addebitare costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (o altri mezzi di pagamento), se non le spese effettivamente sostenute per offrire tale opzione di pagamento. Con riferimento alla restituzione delle merci, qualora i commercianti desiderino che siano i clienti a sostenere i costi relativi a tale servizio in caso di ripensamento dovranno fornire loro una chiara stima dei costi o in caso contrario sostenerne le spese. Riguardo ai contenuti digitali, i consumatori avranno diritto di recedere da acquisti quali *download* di brani musicali o di video, ma solo fino al momento di inizio dell'effettivo processo di *download*. Infine, una serie di norme comuni per il commercio renderanno più agevoli gli scambi in tutta Europa: in primo luogo esisterà un unico gruppo di norme fondamentali per i contratti a distanza (vendite per telefono, per corrispondenza o via Internet) e per i contratti conclusi al di fuori di punti vendita nell'Unione europea tale da creare eque condizioni di concorrenza e da ridurre i costi delle operazioni per i commercianti transfrontalieri, soprattutto nel caso delle vendite via Internet. Sono poi previste norme specifiche per le piccole imprese e le imprese artigiane, non vi sarà diritto di recesso nel caso di riparazioni urgenti e di lavori di manutenzione. Gli Stati membri potranno anche decidere di esentare da alcuni obblighi di informazione i commercianti a cui i consumatori chiedono di effettuare a domicilio lavori di riparazione o di manutenzione di un valore inferiore a 200 €.

Dopo il voto finale in Parlamento, è prevista per il mese di luglio l'approvazione formale della direttiva da parte del Consiglio dei Ministri. Gli Stati membri avranno poi un massimo di due anni per attuare le nuove regole.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110622IPR22326/html/Diritti-dei-consumatori-il-PE-approva-nuove-norme-per-gli-acquisti-on-line>



Osservatorio

- **COMPETITIVITÀ**

La Commissione propone nuove norme per far avanzare la competitività dell'Europa (01.06.2011)

In data 1 giugno 2011, il vicepresidente della Commissione *Antonio Tajani* ha presentato il progetto di standardizzazione che riveste un ruolo fondamentale nel sostenere la "Strategia Europa 2020" per una crescita intelligente e sostenibile. Le misure proposte comprendono numerose azioni da intraprendere ad opera della Commissione ed una serie di raccomandazioni rivolte ad altri attori del sistema di standardizzazione europea. Reperire i finanziamenti a sostegno delle attività di standardizzazione resta attualmente fondamentale per lo sviluppo di *standards* la cui funzione principale è quella di sostegno delle politiche dell'Unione europea. Tra le diverse azioni si evidenziano: la normazione come un forte sostegno alla politica industriale e di innovazione; la standardizzazione intesa come strumento fondamentale per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità e delle persone anziane; un processo di sviluppo degli *standards* e del mercato unico europeo per i servizi il cui settore è oggi uno dei principali motori dell'economia dell'UE. Nel 2013 sarà lanciata una valutazione intermedia per valutare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi originali e stimare come il sistema di standardizzazione viene gestito. Si esamineranno le misure per rendere la competitività più veloce ed efficiente.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/369&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr>

- **BILANCIO**

Il Parlamento è contrario al congelamento o alla riduzione dei bilanci UE a lungo termine (08.06.2011)

Lo scorso 8 giugno 2011, il Parlamento europeo ha lanciato una sfida agli Stati membri che auspicano un congelamento o una riduzione dei bilanci UE a lungo termine (2014-2020), in seguito alla conclusione dell'attuale quadro finanziario pluriennale prevista nel 2013. Gli eurodeputati hanno infatti approvato con 468 voti a favore, 134 contrari e 54 astensioni la relazione sulle prospettive finanziarie presentata dall'eurodeputato spagnolo *Salvador Garrido Polledo* (PPE). Il Parlamento teme che le restrizioni di bilancio possano compromettere sia l'incremento della spesa per la ricerca e l'innovazione già approvato sia gli investimenti per le infrastrutture, la politica estera e l'allargamento ed invita, pertanto, gli Stati membri a precisare quali delle priorità o progetti politici intendano abbandonare, per poter far fronte a un taglio di bilancio. I deputati, che hanno aspramente criticato l'attuale sistema di finanziamento, basato quasi esclusivamente sui contributi nazionali e diventato estremamente complesso, ritengono che il congelamento dei bilanci al livello del 2013 non rappresenti un'opzione auspicabile. Essi sono, invece, favorevoli alla creazione di un sistema di risorse proprie più trasparente semplice ed equo e sollecitano l'abolizione di compensazioni, eccezioni e meccanismi di correzione che si sono accumulati nell'attuale sistema. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://www.europarl.europa.eu/it/pressroom/content/20110608IPR20927/html/2014-2020-non-%C3%A8-possibile-congelare-il-bilancio-se-non-si-concordano-i-tagli>

- **PROTEZIONE DEI DATI**

Un nuovo sondaggio rileva che gli europei condividono dati *online*, ma temono per la *privacy* (16.06.2011)

In data 16 giugno 2011, la Commissione europea ha reso noti i risultati di un sondaggio Eurobarometro, sulle posizioni in merito alla protezione dei dati personali e all'identità elettronica. Tali esiti arrivano mentre la Commissione è impegnata nella preparazione della riforma delle norme UE sulla protezione dei dati personali con l'obiettivo di proteggere tali dati in tutti i settori, anche nelle attività di contrasto, riducendo al contempo la burocrazia per le imprese e assicurandone la libera circolazione in tutta l'UE. L'attuale normativa UE sulla protezione dei dati personali richiede il consenso degli utenti perché sia possibile usarne i dati e prevede, inoltre, che le informazioni fornite non possano essere scambiate senza che l'utente ne dia espresso consenso e che le imprese non possano utilizzarle per scopi diversi da quelli per i quali è stato espresso il consenso. Il sondaggio rivela che tre cittadini europei su quattro accettano che rivelare i propri dati personali faccia parte della vita quotidiana, ma sono preoccupati per come le imprese, soprattutto i motori di ricerca e i *social network*, utilizzano le loro informazioni personali. I motivi di preoccupazione più frequenti sono le frodi negli acquisti *online*, l'utilizzo dei dati a loro insaputa sui *social network* e lo scambio dei dati tra imprese senza il loro consenso. In base al sondaggio il 62% degli intervistati nell'Unione europea protegge la propria identità dando solo le informazioni minime richieste, mentre il 75% rivendica la possibilità di eliminare i dati personali *online* in qualunque momento – cosiddetto "diritto all'oblio". Anche il sostegno all'azione dell'UE è forte: il 90% auspica che i diritti alla protezione dei dati siano gli stessi in tutta Europa. Il sondaggio evidenzia inoltre che gli europei hanno più fiducia nelle autorità pubbliche che nelle imprese private e che esistono spiccate differenze fra le posizioni in merito alla condivisione dei dati personali fra le nuove generazioni, queste ultime più inclini a divulgare i propri dati, rispetto a quelle più anziane maggiormente preoccupate della tutela della *privacy*.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/742&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>



De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles

- **MERCATO UNICO**

La Commissione interviene sulla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (22.06.2011)

In data 22 giugno 2011, la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde e avviato una consultazione pubblica relativa alla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Commissario responsabile del mercato interno, *Michel Barnier*, ha dichiarato che occorre facilitare la mobilità dei lavoratori per rendere più competitiva l'economia europea, sostenere la crescita e la creazione di occupazione. In tale contesto la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali rappresenta una delle priorità per la crescita contenute nell'Atto per il mercato unico della Commissione. Il Libro verde sottolinea le possibili soluzioni future sulla base degli obiettivi già raggiunti e che permettono allo stesso tempo nuovi approcci per migliorare la mobilità. In primo luogo, di fondamentale importanza è l'introduzione di una carta professionale, strettamente connessa al sistema d'informazione del mercato interno che faciliti il riconoscimento in un altro Stato membro delle qualifiche di un professionista, consentendogli, in tal modo, di dimostrare le sue credenziali lavorative ai consumatori, datori di lavoro e autorità pertinenti in un altro Stato membro. In secondo luogo, le parti interessate sono invitate a fornire il loro contributo sul potenziale di nuove piattaforme comuni per facilitare la mobilità di lavoratori laddove non esiste un riconoscimento automatico, sviluppando una serie di criteri congiuntamente concordati per le qualifiche professionali. Infine, i requisiti formativi minimi per talune professioni (ad esempio talune professioni sanitarie e architetti) potrebbero essere rivisti, rendendo necessario ad esempio modificare durata e contenuto della formazione o taluni aspetti relativi alle capacità linguistiche al fine di rafforzare la legittimità di un riconoscimento automatico delle qualifiche. Le parti interessate sono invitate a rispondere alla consultazione entro il 20 settembre 2011.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/767&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>

- **SETTORE ENERGETICO**

La Commissione propone una nuova direttiva sull'efficienza energetica (22.06.2011)

In data 22 giugno 2011, la Commissione europea ha proposto un nuovo pacchetto di misure intese a migliorare l'efficienza energetica ottimizzando gli sforzi profusi dagli Stati membri per utilizzare le fonti di energia in maniera più efficiente in tutte le fasi della catena energetica, dalla trasformazione dell'energia al suo consumo finale, passando per la distribuzione. Al fine di raggiungere l'obiettivo ambizioso dell'UE di ridurre del 20% il consumo energetico entro il 2020, la Commissione ha proposto diverse misure tra cui l'obbligo giuridico per tutti gli Stati membri di istituire regimi di risparmio energetico, importanti risparmi energetici per i consumatori, una maggiore efficienza della produzione di energia e della sua trasmissione e distribuzione. Le proposte presentate prevedono che le società di distribuzione o di vendita di energia al dettaglio siano obbligate a risparmiare ogni anno l'1,5% del volume delle proprie vendite, attuando tra i consumatori finali di energia interventi di efficienza energetica quali ad esempio il miglioramento dell'efficienza del sistema di riscaldamento, l'installazione di doppi vetri o l'isolamento dei tetti. La Commissione auspica, poi, un coinvolgimento degli enti pubblici locali che si impegneranno a favore della diffusione sul mercato di prodotti e servizi a basso consumo energetico, sottostando all'obbligo legale di acquistare edifici, prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico. Essi dovranno, inoltre, ridurre progressivamente l'energia consumata nei propri locali effettuando ogni anno i necessari lavori di rinnovo su almeno il 3% della superficie totale di tali locali. Con riferimento ai consumatori, la Commissione propone un accesso semplice e gratuito ai dati riguardanti il consumo in tempo reale e l'evoluzione dei consumi tramite l'utilizzo di contatori individuali più accurati che permettano una migliore gestione dei consumi energetici. La direttiva prevede, inoltre, che nel 2014 la Commissione effettui una valutazione dei progressi realizzati e, se necessario, formuli una nuova proposta legislativa.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/770&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>

- **AFFARI ESTERI**

Dal 01.07.2011 entrerà in applicazione l'Accordo di libero scambio tra l'UE e la Corea del sud (30.06.2011)

A decorrere dall'aprile 2007 sono iniziati i negoziati relativi all'Accordo di libero scambio (ASL) tra l'UE e la Corea del sud culminati nell'accordo siglato il 17 febbraio 2011. Si tratta del primo accordo commerciale dell'UE con un paese asiatico, senza precedenti per portata e ritmo della liberalizzazione tariffaria che apre nuove piste poiché affronta importanti barriere non tariffarie all'interno di tutti i settori, compreso quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo. La Corea del sud e l'UE elimineranno il 98,7% dei dazi doganali, in valore degli scambi commerciali, entro un quinquennio dall'entrata in vigore dell'ASL. Alla fine dei periodi di transizione verranno, poi, eliminate le tariffe all'importazione su tutti i prodotti industriali e su gran parte dei prodotti agricoli, con alcune eccezioni, come ad esempio il riso. Dalle stime contenute in uno studio risulta che nei prossimi vent'anni l'accordo comporterà un aumento di più del doppio degli scambi bilaterali UE-Corea del sud rispetto a quanto avverrebbe in sua assenza; un altro studio fa una proiezione delle esportazioni dell'UE che dovrebbero aumentare di 19 miliardi di euro grazie all'ALS. L'accordo assicurerà inoltre un nuovo accesso al mercato per i servizi e gli investimenti e consentirà di fare grandi progressi in ambiti come quello della proprietà intellettuale, degli appalti, della politica di concorrenza e del commercio abbinato allo sviluppo sostenibile.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/811&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr>



Osservatorio trasporti

- **TRASPORTO AEREO**

Cielo unico europeo II: urgenza di riforme per la gestione del traffico aereo (01.06.2011)

Alla luce del fatto che la frammentazione esistente nello Spazio Aereo Europeo produce numerose inefficienze, la gestione del traffico aereo necessita di riforme urgenti e coraggiose per rimediare a questa situazione affinché l'Europa recuperi terreno nella sfida mondiale verso il trasporto sostenibile ed un'economia a bassa emissione di carbonio. In occasione di un'audizione pubblica organizzata dal Comitato economico e sociale europeo in data 31 maggio 2011 a Bruxelles, i principali soggetti del settore dell'aviazione hanno chiesto l'attuazione completa e rapida del secondo pacchetto per il Cielo unico europeo al fine di promuovere la mobilità, migliorare la comodità per i passeggeri e far guadagnare all'Unione europea maggiore competitività. Il vicepresidente del CESE e relatore del parere sul Cielo unico europeo II, *Jacek Krawczyk*, ha affermato che i ritardi e le congestioni sono ormai diventati una realtà quotidiana, e producono effetti negativi sugli utenti dello spazio aereo, sugli operatori e sugli aeroporti. Se tutti gli operatori aderissero agli ambiziosi obiettivi per il futuro sostenibile della gestione del traffico aereo europeo, le emissioni di CO2 sarebbero ridotte del 12% ad ogni volo, mentre l'efficienza, la sicurezza e la capacità verrebbero, di fatto, notevolmente aumentate. Il Presidente della sezione specializzata Trasporti ed energia del CESE, *Stephane Buffetaut*, ha poi aggiunto che la gestione della crisi dopo la recente eruzione del vulcano islandese dimostra che il settore ha imparato molto dalla paralisi dei trasporti aerei verificatisi lo scorso anno, e chiede, pertanto che la Commissione intervenga per rimuovere gli ostacoli per la realizzazione del Cielo unico europeo II.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/11/62&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

- **TRASPORTO MARITTIMO**

La Commissione europea chiede alla Svezia di applicare correttamente le misure per migliorare la sicurezza dei porti (16.06.2011)

In data 16 giugno 2011, la Commissione europea ha inviato alla Svezia una richiesta formale nella quale chiede di applicare correttamente la direttiva 2005/65/CE europea relativa al miglioramento della sicurezza dei porti creata con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di sicurezza all'interno delle aree portuali. La Svezia ha due mesi di tempo per dimostrare che sta applicando la direttiva, dando avvio a valutazioni e sviluppando piani per la sicurezza portuale. Qualora la Svezia non si adeguisse a tale richiesta, la Commissione potrebbe deferire il caso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Lo scopo principale della direttiva in parola è quello di rafforzare la sicurezza di navi ed impianti portuali contro i rischi derivanti da atti illeciti intenzionali. In particolare, le misure sono dirette ad assicurare il rispetto di misure minime di sicurezza da parte degli operatori dei terminali portuali attraverso impegni a livello nazionale, regionale e locale. La direttiva intende giungere ad un massimo livello di protezione per le attività portuali e marine attraverso misure di sicurezza portuali in un perimetro specificamente definito caso per caso dallo Stato membro interessato per ciascun porto.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/722&format=HTML&aged=0&language=en>

- **TRASPORTO FERROVIARIO**

La Banca europea degli investimenti concede un finanziamento senza precedenti per il LGV SEA (16.06.2011)

La Banca europea degli investimenti (BEI) ha concesso un finanziamento di 1,2 miliardi di euro a favore del progetto della linea ad alta velocità *Sud-Europe Atlantique* (LGV SEA) tra le città di Tours e Bordeaux. Si tratta di uno dei più importanti progetti a livello europeo che collegherà Bordeaux a Parigi in sole 2h05m al termine dei sei anni previsti per la progettazione e la costruzione della rete ferroviaria. Il finanziamento prevede la concessione di: 1 miliardo di euro in debiti, 200 milioni di euro come garanzia (cd. *loan guarantee on TEN-T projects*), messa a disposizione dalla BEI e dalla Commissione europea ed utilizzata per la prima volta a beneficio di un progetto francese. Con tale finanziamento, considerato il più importante realizzato dalla BEI in Francia, la Banca conferma la propria capacità di offrire il proprio supporto a progetti legati alla modernizzazione e all'estensione delle reti transeuropee (RTE) attraverso degli strumenti di finanziamento innovativi ed allo stesso tempo competitivi. Il vicepresidente della BEI, *Philippe de Fontaine Vive*, ha sottolineato l'importanza del finanziamento, affermando poi che l'intervento della BEI su tale progetto è stato determinante. La BEI ha deciso di destinare almeno 75 miliardi di euro a dei progetti transeuropei per il periodo 2004-2013. Nel 2010 aveva già concesso un prestito pari a 8,1 miliardi di euro per supportare un progetto RTE-T e delle grandi assi di trasporto.

Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/11/83&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en>



Finestra europea sulla fiscalità

• Corte di Giustizia, 9 giugno 2011, C-285/10, *Campsa Estaciones de Servicio SA/Administración del Estado*

Il 9 giugno scorso la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale proposto dal *Tribunal Supremo* (Spagna), sull'interpretazione della sesta direttiva IVA. Il rinvio trae origine da una controversia sorta tra la *Campsa Estaciones de Servicio SA e l'Administración del Estado* in merito a un avviso di liquidazione emesso dall'*Oficina Nacional de Inspección* (Ispettorato nazionale dei tributi), relativo all'IVA per l'anno 1993. Nello specifico, nel 1993 la *Campsa* aveva ceduto alla *Repsol Combustibles Petrolíferos SA* alcune stazioni di servizio situate sul territorio spagnolo. Il 7 luglio 1998, l'Ispettorato dei tributi spagnolo emetteva nei confronti della *Campsa* un atto in cui si constatava la non conformità della sua dichiarazione IVA per l'anno 1993, ritenendo che a tale vendita dovesse applicarsi la regola per la determinazione della base imponibile prevista dalla normativa spagnola, in quanto essa era caratterizzata da un collegamento tra i soggetti interessati e questi ultimi avevano concordato prezzi manifestamente inferiori a quelli di mercato. Avendo il *Tribunal Económico-Administrativo Central* confermato tale avviso di liquidazione, la *Campsa* ha proposto ricorso innanzi all'*Audiencia Nacional*, che l'ha però respinto. La società ha, quindi, impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha ritenuto di sospendere il procedimento per porre alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale cui il giudice comunitario ha risposto affermando che: «... La sesta direttiva ... dev'essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro applichi alle operazioni quali quelle di cui alla causa principale, effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l'applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all'utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l'uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all'art. 27 della medesima direttiva al fine di ottenere l'autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale ...».

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010J0285:IT:HTML>

• Consiglio Ecofin: valutazione della relazione relativa al regime IVA applicabile ai servizi assicurativi e finanziari (20.06.11)

In data 20 giugno 2011, nell'ambito del Consiglio Affari Economici e finanziari, i Ministri dell'UE hanno esaminato una relazione su due progetti, rispettivamente, per una direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari e per un regolamento contenente misure di implementazione della direttiva 2006/112/CE. Le proposte, che risalgono al 2007, mirano a precisare quali servizi assicurativi e finanziari sono esenti dall'IVA affinché sia garantita uniformità in materia in tutti gli Stati membri. La relazione fornisce inoltre un quadro dei progressi realizzati in materia di IVA dall'inizio dell'anno e presenta le questioni più urgenti da esaminare.

Il testo della relazione è disponibile al seguente link:

<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st11/st11092.en11.pdf>

• Corte di Giustizia, 30 giugno 2011, C-262/09, *Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt*

In data 30 giugno 2011 la Corte di giustizia si è pronunciata dietro rinvio pregiudiziale presentato dal *Finanzgericht Köln* (Germania) sull'interpretazione degli artt. 56 CE e 58 CE (ora artt. 63 e 65 TFUE). Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone il Sig. *W.Meilicke* nonché le Sigg.re *Weyde* e *Stöffler*, in qualità di eredi del Sig. H. Meilicke, deceduto il 3 maggio 1997, al *Finanzamt Bonn-Innenstadt* in merito alla tassazione dei dividendi versati al *de cuius* negli anni 1995-1997 da società aventi sede in Danimarca e nei Paesi Bassi. Il giudice del rinvio ha deciso di porre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali che quest'ultima ha così risolto: «... 1) Ai fini del calcolo dell'importo del credito d'imposta al quale ha diritto un azionista fiscalmente residente in uno Stato membro in relazione a dividendi distribuiti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro, gli artt. 56 CE e 58 CE ostano, in mancanza della produzione degli elementi di prova prescritti dalla normativa del primo Stato membro, all'applicazione di una disposizione ... in forza della quale l'imposta sulle società gravante sui dividendi di origine estera è deducibile dall'imposta sui redditi dell'azionista nella misura della frazione dell'imposta sulle società gravante sui dividendi lordi distribuiti dalle società del primo Stato membro. Il calcolo del credito d'imposta deve essere effettuato in funzione dell'aliquota d'imposta sugli utili distribuiti a titolo dell'imposta sulle società applicabile alla società distributrice secondo il diritto del suo Stato membro di stabilimento, senza tuttavia che l'importo deducibile possa eccedere l'importo dell'imposta sui redditi dovuto sui dividendi percepiti dall'azionista beneficiario nello Stato membro in cui questi sia fiscalmente residente. 2) Per quanto concerne il grado di precisione che devono soddisfare gli elementi di prova necessari per ottenere un credito d'imposta relativo ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficiario è fiscalmente residente, gli artt. 56 CE e 58 CE ostano all'applicazione di una disposizione ... ai sensi della quale il grado di precisione e i requisiti di forma relativi alla presentazione degli elementi di prova che tale beneficiario deve fornire devono essere gli stessi che sono prescritti nel caso in cui la società distributrice sia stabilita nello Stato membro in cui il beneficiario è fiscalmente residente. L'amministrazione finanziaria di quest'ultimo Stato membro può legittimamente imporre a detto beneficiario di fornire documenti probatori che le consentano di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di un credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale, senza poter procedere ad una stima di tale credito d'imposta. 3) Il principio di effettività osta ad una normativa nazionale ... la quale, in modo retroattivo e senza prevedere un termine transitorio, esclude la deducibilità dell'imposta estera sulle società, afferente ai dividendi corrisposti da una società di capitali stabilita in un altro Stato membro, dietro presentazione di un attestato relativo a tale imposta e redatto in modo conforme alla normativa dello Stato membro in cui il beneficiario di tali dividendi è fiscalmente residente, ovvero di documenti probatori che consentano all'amministrazione finanziaria di detto Stato membro di verificare, in modo chiaro e preciso, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di un beneficio fiscale. Spetta al giudice del rinvio individuare un termine ragionevole per la produzione di tale attestato o di tali documenti probatori ...».

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0262:IT:HTML>



Finestra europea sulla proprietà intellettuale

• Il Consiglio dell'Unione approva le proposte di regolamento presentate dalla Commissione europea (27 giugno 2011)

In data 27 giugno 2011, il Consiglio dell'Unione ha intrapreso un passo fondamentale nel miglioramento del sistema dei brevetti in Europa. Gli Stati membri hanno, infatti, approvato le linee di indirizzo contenute nelle proposte di regolamento presentate dalla Commissione europea in data 13 aprile 2011. Si tratta dell'ultimo, importante contributo della Presidenza ungherese verso un sistema dei brevetti europeo più semplice ed economico, che arriva dopo ben quattro decenni di negoziati falliti. Stando a quanto affermato dal Commissario *Michel Barnier*, cooperando strettamente con il Parlamento l'obiettivo finale della creazione di un sistema brevettuale unitario dovrebbe essere vicino; mantenendo lo spirito cooperativo che ha caratterizzato gli ultimi mesi, il brevetto unitario potrebbe infatti diventare realtà nei prossimi due anni. Per ulteriori informazioni si veda il seguente *link*:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/463>

• Corte di Giustizia 12 luglio 2011, C-324/09, L'Oréal e altri/e-Bay

In data 12 luglio 2011, la Corte di giustizia si è pronunciata nella causa C-324/09, *L'Oréal e altri/e-Bay*, dietro rinvio pregiudiziale proposto dalla High Court of Justice (Regno Unito). La domanda pregiudiziale è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone *L'Oréal SA* alla casa d'aste *e-Bay Inc.* riguardo alla messa in vendita, senza il consenso de *L'Oréal*, di prodotti di quest'ultima attraverso il mercato online gestito da *e-Bay*. Nello specifico, *L'Oréal* contesta a quest'ultima di essere coinvolta nelle violazioni del diritto dei marchi commesse dagli utenti del suo sito. Inoltre, acquistando presso servizi di posizionamento a pagamento su Internet (come il sistema AdWords di Google) parole chiave corrispondenti ai nomi dei marchi di *L'Oréal*, la *e-Bay* dirige i propri utenti verso prodotti commercializzati in violazione del diritto dei marchi, proposti in vendita sul suo sito Internet. *L'Oréal*, oltre a ritenere inadeguati gli sforzi fatti da *e-Bay* per impedire la vendita dei prodotti sul suo sito, ha individuato diverse forme di violazione, nel novero delle quali rientrano la vendita e l'offerta in vendita, a consumatori nell'Unione, di prodotti contrassegnati da marchi de *L'Oréal* destinati, da quest'ultima, alla vendita in Stati terzi (importazione parallela). La High Court of Justice, ritenendo che la causa non fosse matura per essere giudicata, ha deciso di sospendere il procedimento per porre alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali. Il giudice del rinvio ha chiesto: innanzitutto se, nel caso in cui i *tester* di profumi e cosmetici utilizzati, che non sono destinati alla vendita al pubblico, vengano forniti gratuitamente ai distributori autorizzati dal titolare del marchio, tali prodotti siano immessi in commercio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 1988, 89/104 CEE (cd. direttiva sui marchi) e art. 13, n. 1 del Reg. (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario; qualora detti prodotti siano privati dell'imballaggio esterno senza il consenso del titolare, se ciò costituisca un motivo legittimo perché il titolare del marchio si opponga alla loro ulteriore commercializzazione in forza dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi e dell'art. 13, n. 2, del Reg. (CE) n. 40/94; se, nel caso in cui il gestore di un mercato online acquisti l'uso di un segno identico a un marchio registrato quale parola chiave dal gestore di un motore di ricerca, di modo che il segno venga presentato agli utenti dal motore di ricerca in un *link* sponsorizzato che conduce al sito Internet del gestore del mercato *online*, la visualizzazione del segno nel collegamento sponsorizzato costituisca un "uso" del segno ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e dell'art. 9, n. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 40/94; se, nel caso in cui la selezione del suddetto *link* sponsorizzato rinvii l'utente direttamente ad annunci pubblicitari o ad offerte riferentisi a prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato con il segno, immessi sul sito da terzi, alcuni dei quali commettono una violazione del marchio e altri no, a seconda della diversa situazione dei rispettivi prodotti, ciò costituisca uso del segno da parte del gestore del mercato *online* "per" prodotti costituenti violazione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e dell'art. 9, n. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 40/94. La Corte ha risposto ai quesiti pregiudiziali statuendo che: «... 1) *Allorché prodotti che si trovano in uno Stato terzo – recanti un marchio registrato in uno Stato membro dell'Unione o un marchio comunitario e non commercializzati precedentemente nello SEE o, nel caso di marchio comunitario, non commercializzati precedentemente nell'Unione – sono venduti da un operatore economico, attraverso un mercato online e senza il consenso del titolare di detto marchio, ad un consumatore che si trova nel territorio per il quale il marchio di cui trattasi è stato registrato o sono oggetto di un'offerta in vendita o di pubblicità in un mercato siffatto destinata a consumatori che si trovino nel suddetto territorio, il titolare del marchio può opporsi alla vendita, all'offerta o alla pubblicità summenzionate in forza delle norme di cui all'art. 5 direttiva 89/104/CEE ... 2) La fornitura da parte del titolare di un marchio ai propri distributori autorizzati di articoli recanti tale marchio, destinati alla dimostrazione ai consumatori nei punti vendita autorizzati, non costituisce, in mancanza di elementi probatori contrari, un'immissione in commercio ai sensi della direttiva 89/104 o del Reg. n. 40/94. 3) L'art. 5 della direttiva 89/104 e l'art. 9 del Reg. n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può, in forza del diritto esclusivo conferitogli da quest'ultimo, opporsi alla rivendita di prodotti, quali quelli di cui trattasi nella causa principale, per il fatto che il rivenditore ha eliminato l'imballaggio di tali prodotti, qualora in conseguenza della rimozione di tale imballaggio informazioni essenziali, come quelle relative all'identificazione del produttore o del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto cosmetico, risultino mancanti. Nel caso in cui la rimozione dell'imballaggio non abbia condotto a siffatta mancanza di informazioni, il titolare del marchio può nondimeno opporsi a che un prodotto cosmetico contrassegnato dal marchio di cui è titolare sia rivenduto privato dell'imballaggio, laddove dimostri che la rimozione dell'imballaggio ha arrecato pregiudizio all'immagine del prodotto in questione e quindi alla reputazione del marchio. L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e l'art. 9, n. 1, lett. a), del Reg. n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato online di fare pubblicità – partendo da una parola chiave identica a tale marchio selezionata da tale gestore nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – ai prodotti recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali prodotti o servizi provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo. 5) Il gestore di un mercato online non fa «uso», ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104 e dell'art. 9 del Reg. n. 40/94, dei segni identici o simili a marchi che figurano in offerte in vendita che compaiono sul suo sito. 6) L'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ... deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati. Detto gestore svolge un ruolo attivo siffatto allorché presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle. Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell'esonerazione dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14. 7) L'art. 11, terza frase, della direttiva, 2004/48/CE ... deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo ...». Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente *link*: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0324:IT:HTML>*



Finestra europea sull'occupazione

- **Corte di Giustizia, C-147/08, 10 maggio 2011, Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg: la Corte si pronuncia su un caso di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali in ambito pensionistico e ribadisce l'efficacia diretta delle direttive anche in mancanza di un'adeguata disposizione nazionale di recepimento.**

In data 10 maggio 2011 la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale presentato dall'*Arbeitsgericht Hamburg* (Tribunale del lavoro di Amburgo, Germania), sull'interpretazione della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro nonché sull'interpretazione dei principi generali del diritto dell'Unione e dell'art. 141 CE (ora 157 TFUE) con riferimento alle discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali in materia di occupazione e di lavoro. Il rinvio originava da una controversia sorta tra il Sig. Römer e la *Freie und Hansestadt Hamburg* in merito all'ammontare della pensione complementare di vecchiaia cui questi ha diritto. Dal 1960 fino all'insorgere della sua incapacità lavorativa il Sig. Römer ha lavorato per la *Freie und Hansestadt Hamburg* e vissuto ininterrottamente dal 1969 con il Sig. U., con cui il 15 ottobre 2001 ha contratto un'unione civile registrata. Con lettera del 16 ottobre 2001 il Sig. Römer ha comunicato tale unione al suo ex datore di lavoro e con successiva lettera del 28 novembre 2001 ha chiesto che l'importo della sua pensione complementare di vecchiaia fosse ricalcolato applicando la deduzione più vantaggiosa con effetto a partire dal 1° agosto 2001, secondo quanto indicato dal giudice del rinvio. Il ricorrente afferma, invece, nelle sue osservazioni, di avere chiesto tale adeguamento della pensione solo a partire dal 1° novembre 2001. Con lettera 10 dicembre 2001, la *Freie und Hansestadt Hamburg* ha tuttavia informato il Sig. Römer che non intendeva modificare il calcolo della pensione suddetta in quanto, ai sensi della legislazione tedesca, solo i beneficiari di prestazioni coniugati e non stabilmente separati e quelli aventi diritto ad assegni familiari o ad altre prestazioni analoghe potevano pretendere che l'importo della loro pensione di vecchiaia fosse calcolato tenendo conto dello scaglione tributario richiesto. Il Sig. Römer, ritenendo di aver diritto ad essere trattato come un beneficiario coniugato e non stabilmente separato ai fini del calcolo della sua pensione, ha dunque impugnato la controversia dinanzi al giudice del rinvio. Egli sostiene che il criterio del «beneficiario coniugato e non stabilmente separato», previsto dalla legislazione vigente in Germania deve essere interpretato nel senso che include i beneficiari che abbiano contratto un'unione civile registrata. Afferma altresì che il suo diritto alla parità di trattamento con i beneficiari coniugati non stabilmente separati risulta dalla direttiva 2000/78/CE, che, non essendo stata trasposta nel diritto nazionale entro il termine previsto, si applicherebbe direttamente alla convenuta nella causa principale. L'*Arbeitsgericht Hamburg* ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali. Egli chiede in primo luogo se pensioni complementari di vecchiaia, quali quelle versate agli ex dipendenti della *Freie und Hansestadt Hamburg* ed ai loro superstiti, si sottraggano all'ambito di applicazione *ratione materiae* della direttiva 2000/78/CE in virtù di quanto disposto dall'art. 3, n. 3, o dal ventiduesimo 'considerando' di quest'ultima. Chiede inoltre se il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE osti ad una disposizione a norma della quale la pensione complementare versata ad un beneficiario coniugato è più vantaggiosa di quella corrisposta ad un beneficiario che abbia contratto un'unione civile registrata con una persona del medesimo sesso, a motivo del fatto che una disposizione siffatta costituirebbe una discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulle tendenze sessuali. Il giudice desidera parimenti sapere se e a quali condizioni una finalità perseguita da uno Stato membro, quale la tutela del matrimonio, sancita dall'art. 6, n. 1, della Legge fondamentale, possa giustificare una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali. La Corte ha risolto i quesiti pregiudiziali posti statuendo che: «... La direttiva ... 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che non sono escluse dal suo ambito di applicazione *ratione materiae* – né sulla base del suo art. 3, n. 3, né a norma del suo ventiduesimo 'considerando' – le pensioni complementari di vecchiaia come quelle versate agli ex dipendenti della *Freie und Hansestadt Hamburg* e ai loro superstiti ai sensi della legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti della *Freie und Hansestadt Hamburg* nel testo del 30 maggio 1995, le quali costituiscono retribuzioni ai sensi dell'art. 157 TFUE 2). Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 osta ad una norma nazionale, come quella di cui all'art. 10, n. 6, della succitata legge del Land di Amburgo, ai sensi della quale un beneficiario partner di un'unione civile percepisce una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora: – nello Stato membro interessato, il matrimonio sia riservato a persone di sesso diverso e coesista con un'unione civile quale quella prevista dalla legge 16 febbraio 2001, sulle unioni civili registrate che è riservata a persone dello stesso sesso, e – sussista una discriminazione diretta fondata sulle tendenze sessuali, per il motivo che, nell'ordinamento nazionale, il suddetto partner di un'unione civile si trova in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata. La valutazione della comparabilità ricade nella competenza del giudice del rinvio e deve essere incentrata sui rispettivi diritti ed obblighi dei coniugi e delle persone legate in un'unione civile, quali disciplinati nell'ambito dei corrispondenti istituti e che risultano pertinenti alla luce della finalità e dei presupposti di concessione della prestazione in questione. 3) Nel caso in cui l'art. 10, n. 6, della legge del Land di Amburgo disciplinante le pensioni complementari di vecchiaia e di reversibilità dei dipendenti della *Freie und Hansestadt Hamburg*, nel testo del 30 maggio 1995, costituisca una discriminazione ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2000/78, il diritto alla parità di trattamento potrebbe essere rivendicato da un singolo quale il ricorrente nella causa principale non prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, ossia a partire dal 3 dicembre 2003, e ciò senza necessità di attendere che il legislatore nazionale renda la disposizione suddetta conforme al diritto dell'Unione¹ ...».

Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0147:IT:HTML>

- **La Commissione europea chiede al Belgio di porre fine alla discriminazione esistente nell'accesso alle funzioni pubbliche locali (19.05.11)**

Ai sensi della legislazione vigente in Belgio, i candidati ad un impiego nella funzione pubblica locale che non abbiano effettuato gli studi nella regione di provenienza sono tenuti ad ottenere un certificato che attesti la conoscenza della lingua di tale regione (francese, tedesco o neerlandese). A seguito di un esposto presentato alla Commissione europea da un cittadino austriaco, l'Esecutivo europeo è giunto alla conclusione che tali disposizioni sono discriminatorie, sproporzionate e contrarie alla legislazione dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori. Esso ha inviato, pertanto, al Belgio un parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione prevista dall'art. 258 del TFUE, chiedendo formalmente a quest'ultimo di abolire tali condizioni discriminatorie e di rendere la sua legislazione conforme al trattato UE. Se entro due mesi dal ricevimento di tale parere motivato il Belgio non si adeguerà alle richieste della Commissione, quest'ultima potrà decidere di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

¹ La Corte di giustizia si è pronunciata per un'efficacia diretta delle direttive non trasposte negli ordinamenti nazionali entro i termini indicati, a condizione che queste ultime godano di alcune caratteristiche, ovvero impongano obblighi chiari e precisi e chiariscano il contenuto del Trattato (si veda in proposito C. Giust. 19.01.1982, causa 8/81, *Becker/Finanzamt Münster-Innstadt*, p. 25). L'efficacia diretta delle direttive riguarda sempre i rapporti tra i cittadini e lo Stato solo nei casi in cui l'ordinamento comunitario prevede norme più favorevoli per i cittadini rispetto alla normativa interna che non è stata adeguata. Nella sentenza in esame, il legislatore tedesco non aveva trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale entro il termine fissato, e alla luce del fatto che questa contiene elementi di sufficiente chiarezza e precisione, il ricorrente ha visto riconosciuto l'applicazione diretta della direttiva.

**CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza****TUTELA DEI CONSUMATORI****Corte di Giustizia, 16 giugno 2011, cause riunite C-65/09 e C-87/09, Gebr. Weber GmbH/Jurgen Wittmer e Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH**

N.B.: In data 16 giugno 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale, sull'interpretazione dell'art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Le domande pregiudiziali sono state formulate nell'ambito di due controversie insorte, nella causa C-65/09, tra la *Gebr. Weber GmbH* e il sig. *Wittmer* in merito alla consegna di mattonelle conformi al contratto di vendita, nonché al versamento di un indennizzo; e, nella causa C-87/09, tra la sig.ra *Putz* e la *Medianess Electronics GmbH* in merito al rimborso del prezzo di vendita di una lavastoviglie non conforme al contratto di vendita, a fronte della restituzione dell'apparecchio stesso. La Corte ha risposto ai quesiti pregiudiziali posti statuendo che l'art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva 1999/44/CE, deve essere interpretato nel senso che, quando un bene di consumo non conforme, il quale prima della comparsa del difetto sia stato installato in buona fede dal consumatore tenendo conto della sua natura e dell'uso previsto, sia reso conforme mediante sostituzione, il venditore è tenuto a procedere egli stesso alla rimozione di tale bene dal luogo in cui è stato installato ed a installarvi il bene sostitutivo, ovvero a sostenere le spese necessarie per tale rimozione e per l'installazione del bene sostitutivo. Tale obbligo del venditore sussiste a prescindere dal fatto che egli fosse tenuto o meno, in base al contratto di vendita, ad installare il bene di consumo inizialmente acquistato. Inoltre, l'art. 3, n. 3, della direttiva 1999/44/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme.

CONCORRENZA**Tribunale, 16 giugno 2011, causa T-196/06, Edison/Commissione europea**

N.B.: In data 16 giugno 2011, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE, nella parte in cui riguarda la *Edison S.p.A.*, e in via subordinata, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda da essa presentata. La ricorrente è una società di diritto italiano, che attraverso la *Montecatini S.p.A.* controllava fino al dicembre 2000, il 100% del capitale della *Ausimont S.p.A.*, produttore di perossido di idrogeno (HP) e di perborato di sodio (PBS). Tra il dicembre 2000 e il maggio 2002 la *Ausimont* era controllata in modo maggioritario dalla *Edison S.p.A.*. Nel maggio 2002 la *Ausimont* è poi stata ceduta al gruppo della *Solvay SA* ed è diventata, dal 1 gennaio 2003, la *Solvay Solexis S.p.A.* La suddetta decisione trae quindi origine da una comunicazione del novembre del 2002 da parte della *Degussa AG* alla Commissione relativamente all'esistenza di un'intesa nei mercati dell'HP e del PBS che ha quindi chiesto l'applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese. La *Degussa AG* ha successivamente fornito le prove materiali che hanno consentito alla Commissione di effettuare talune verifiche negli uffici di determinate imprese. Il 26 gennaio 2005 ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte. Dopo aver sentito le imprese interessate, la Commissione ha adottato la decisione sopra menzionata, notificata poi alla ricorrente con lettera 8 maggio 2006.

DIRITTI D'AUTORE**Corte di Giustizia, 16 giugno 2011, causa C-462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee**

N.B.: In data 16 marzo 2011, la Corte di Giustizia si è pronunciata, dietro rinvio pregiudiziale, sull'interpretazione dell'art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la *Stichting de Thuiskopie* all'*Opus Supplies Deutschland GmbH*, nonché al sig. ed alla sig.ra *van der Lee*, amministratori di tale società, in merito al pagamento da parte di quest'ultima del prelievo destinato a finanziare l'equo compenso corrisposto ai titolari dei diritti d'autore in base all'eccezione della copia per uso privato. La Corte di Giustizia ha risposto al quesito pregiudiziale posto statuendo che la direttiva 2001/29/CE ed, in particolare, il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che l'utente finale che effettua a titolo privato, la riproduzione di un'opera protetta deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell'equo compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b). Tuttavia, è consentito agli Stati membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione dell'utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere il costo del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall'utente finale. La Corte di Giustizia ha aggiunto inoltre che l'art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, della direttiva 2001/29/CE, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell'importatore di supporti di riproduzione di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall'utilizzo a fini privati di loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l'equo compenso destinato ad indennizzarli di tale pregiudizio.

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI**Corte di giustizia, 30 giugno 2011, causa C-212/08, Zeturf Ltd/Premier ministre**

N.B.: In data 30 giugno 2011, la Corte di giustizia si è pronunciata nell'ambito di una controversia sorta tra la *Zeturf Ltd*, una società di diritto maltese, e il Primo Ministro francese, in merito ad una decisione implicita di quest'ultimo recante rigetto della domanda di procedere all'abrogazione di misure nazionali conferenti il monopolio, in Francia, per la gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo al *Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain*. La Corte di Giustizia ha risposto al quesito pregiudiziale stabilendo che l'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi d'azzardo può legittimamente ritenere che solo la concessione di diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sia atto a consentire di padroneggiare i rischi connessi a tale settore e di perseguire l'obiettivo di prevenire l'induzione a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace. Per valutare il pregiudizio alla libera circolazione dei servizi da parte di un sistema che sancisce un regime di esclusiva per l'organizzazione delle scommesse ippiche, spetta ai giudici nazionali tener conto del complesso dei canali di commercializzazione interscambiabili di dette scommesse, a meno che il ricorso a Internet non abbia l'effetto di aggravare i rischi connessi ai giochi d'azzardo al di là di quelli che esistono con riguardo ai giochi commercializzati tramite canali tradizionali. Il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi deve quindi essere valutato dal punto di vista delle restrizioni arrecate a tutto il settore interessato.



CASELAW: Commissione Europea

MERGERS & ACQUISITION

La Commissione dà il via libera alla creazione di un'impresa comune tra *Basf* e *Ineos* a determinate condizioni (01.06.2011)

Ai sensi del Reg. (CE) n. 139/2004 in materia di concentrazioni, la Commissione europea ha dato il via libera alla creazione di un'impresa comune (c.d. *joint venture*) tra la sede Svizzera della società *INEOS* in Svizzera e quella tedesca della *BASF* nel settore dei monomeri di stirene, di polistirene e dei cosiddetti ABS (Acil Butadiene Stirene). La decisione è subordinata alla condizione che siano vendute attività nel settore degli ABS. Gli ABS sono un prodotto chimico usato, per esempio, per le tastiere dei computer o sui rivestimenti dei volantini. La transazione proposta, così come notificata in data 7 aprile, avrebbe creato ad un forte concorrente su un mercato in cui la concentrazione è già molto alta. Per porre rimedio alle perplessità della Commissione, le parti hanno proposto di vendere una parte della produzione di ABS della *INEOS* in modo da ridurre le sovrapposizioni. La Commissione ha rilevato che in tal modo non ci saranno modifiche significative alla struttura della maggior parte dei mercati rilevanti, dato che un numero di credibili concorrenti continueranno ad esercitare una pressione competitiva sulla nuova impresa comune. Pertanto ha concluso che gli impegni presi dalla *INEOS* sarebbero stati sufficienti a controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza.

La Commissione autorizza l'acquisizione di *Sanex* da parte di *Colgate* (06.06.2011)

Ai sensi della normativa europea in materia di concentrazioni, la Commissione europea ha autorizzato la proposta di acquisizione di controllo esclusivo della *Sanex*, di proprietà di *Unilever*, da parte del gruppo *Colgate-Palmolive* (CP). La società CP è attiva nel settore dell'igiene orale, per la casa e l'igiene per la casa e in quello dell'alimentazione per animali domestici. *Sanex* è attiva nel settore dell'igiene personale ed, in particolare, nei mercati per i prodotti per il bagno e la doccia, saponi e deodoranti. L'operazione, notificata alla Commissione in data 28 aprile 2011 è il risultato di un impegno preso da *Unilever* nell'ambito dell'acquisizione della società *Sara Lee Body Care*. L'indagine approfondita condotta dalla Commissione ha rilevato che la nuova entità economica derivante dalla concentrazione in oggetto permetterà l'esistenza di un significativo numero di concorrenti sul mercato a beneficio dei consumatori. La Commissione ha esaminato, in particolare, gli effetti competitivi della proposta di acquisizione nel mercato della vendita di prodotti per il bagno e la doccia, saponi e deodoranti, concludendo che la transazione non avrebbe dato luogo ad effetti restrittivi per la concorrenza nello Spazio Economico Europeo (SEE).

La Commissione approva l'acquisizione del gruppo automobilistico di *Keiper Recaro* da parte di *Johnson Controls* (17.06.2011)

La Commissione ha approvato, ai sensi del Reg. (CE) n. 139/2004 in materia di concentrazioni, l'acquisizione del gruppo automobilistico *Keiper Recaro*, attivo nella produzione di strutture metalliche e meccanismi per sedili auto, da parte di *Johnson Controls*. La Commissione ha concluso che le parti continueranno ad operare su un mercato in cui dovranno far fronte alla concorrenza da parte di altri fornitori. Ha, inoltre, precisato che il mercato automobilistico esercita un importante ruolo nella selezione di fornitori di strutture metalliche e meccanismi per sedili auto. Le attività della due società si sovrappongono nel mercato a valle delle strutture metalliche per sedili e in quello a monte dei meccanismi ad esso connessi quali i sedili inclinabili e i dispositivi di regolazione dell'altezza e

dell'inclinazione dei sedili con il rischio di potenziali effetti verticali sul mercato. L'indagine approfondita della Commissione ha, tuttavia, dimostrato che le due società continueranno ad operare su un mercato concorrenziale tenendo conto inoltre del potenziale ingresso nel mercato in questione di fornitori non-europei. Essa ha pertanto concluso che l'operazione non restringerebbe in modo significativo la concorrenza nello Spazio Economico Europeo (SEE) o in una parte significativa di esso.

ANTITRUST

La Commissione impone sanzioni alla *Telekomunikacja Polska S.A.* per 127 milioni di euro per abuso di posizione dominante (22.06.2011)

La Commissione ha cominato una sanzione pari a 127.554.194 milioni di euro a carico dell'operatore telefonico *Telekomunikacja Polska S.A.* (TP) per aver abusato della propria posizione dominante sul mercato polacco in violazione delle norme UE in materia di antitrust (ed, in particolare, dell'art. 102 TFUE). In quanto impresa dominante TP è obbligata a garantire l'accesso remunerato al proprio *network* e a servizi di *broadband* all'ingrosso al fine di consentire l'effettivo ingresso di operatori alternativi sui mercati di *broadband* a valle. Tuttavia, esso si è rifiutato ripetutamente di rispettare tale obbligo per più di 4 anni. Al fine di fornire il servizio di Internet a banda larga ai consumatori finali, i nuovi entranti sul mercato (ossia gli operatori alternativi) possono costruire una rete di accesso alternativa, la quale di solito non è economicamente possibile oppure utilizzare la rete fornita dall'operatore storico, nel caso in questione la TP. In Polonia, queste sono fornite esclusivamente dal TP da cui gli operatori alternativi sono dipendenti per competere sul mercato al dettaglio. Le prove raccolte dalla Commissione mostrano che TP ha deliberatamente cercato di restringere la concorrenza sui mercati di banda larga in Polonia ostacolando di fatto gli operatori alternativi. Gli operatori alternativi incontrano numerose difficoltà per ottenere l'accesso ai prodotti a banda larga TP all'ingrosso. Pertanto, la decisione della Commissione richiede che TP metta fine a tale condotta e non ponga in essere condotte simili in futuro.

AIUTI DI STATO

La Commissione conferma la garanzia statale concessa *IFP (Institut Français du Pétrole)* in ragione del suo status *EPIC* (29.06.2011)

In data 29 giugno 2011, la Commissione europea ha concluso che la garanzia statale illimitata concessa all'*Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles (IFP)* costituisce un aiuto di stato compatibile con il mercato interno in ragione dello status di quest'ultimo di organismo pubblico. Tale conclusione è soggetta alla condizione che le attività economiche dell'*IFP* siano condotte unicamente su base ausiliaria e siano connesse alle attività principali di questa, ossia la ricerca pubblica. La Commissione ha condotto un'indagine approfondita relativamente agli effetti della garanzia statale di cui gode *IFP* e precisa che essa si avvale solo di benefici limitati dalla garanzia in oggetto, limitata alle sue attività tra il 2006 ed il 2009. La Commissione ha inoltre tenuto conto dell'impatto positivo delle attività complementari in termini di divulgazione di contenuti scientifici. Pertanto, la Commissione ha concluso che nella misura in cui esse sono connesse con l'attività principale di ricerca pubblica indipendente, non modificano le condizioni di scambio in senso contrario agli interessi dell'Unione europea.

**GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO**

❖ Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di giugno 2011 sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea**, si segnalano:

➤ SETTORE AUTOMOBILISTICO

[Regolamento che modifica il Reg. \(CE\) n. 715/2007 ed il Reg. \(CE\) n.692/2008 per quanto concerne l'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo](#)
(Regolamento (UE) n. 566/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, GUUE L 158 del 16.06.2011)

➤ DOGANE

[Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento \(CEE\) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune](#)
(Regolamento di esecuzione (UE) n.620/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, GUUE L 166 del 25.06.2011)

➤ COMMERCIO INTERNAZIONALE

[Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra](#)
(Accordo internazionale, GUUE L 168 del 28.06.2011)

❖ Tra gli eventi comunitari del mese di luglio e settembre, si segnalano in particolare:

- GIOVEDÌ 28 – VENERDÌ 29 LUGLIO: SOPOT (POLONIA) – RIUNIONE INFORMALE DEI MINISTRI DEGLI AFFARI EUROPEI
- GIOVEDÌ 28 LUGLIO: LUSSEMBURGO – SENTENZA CAUSA C-403/10 P, MEDIASET/COMMISSIONE, AIUTI DI STATO
- VENERDÌ 9 SETTEMBRE: LUSSEMBURGO – TRIBUNALE: SENTENZA CAUSA T-12/06, DELTAFINA/COMMISSIONE, CONCORRENZA
- LUNEDÌ 12 SETTEMBRE: BRUXELLES – CONSIGLIO AFFARI GENERALI
- VENERDÌ 16 – SABATO 17 SETTEMBRE: WROCLAW (POLONIA) – CONSIGLIO ECOFIN
- GIOVEDÌ 22 – VENERDÌ 23 SETTEMBRE: BRUXELLES – CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
- GIOVEDÌ 28 – VENERDÌ SABATO 29 SETTEMBRE: BRUXELLES – CONSIGLIO COMPETITIVITÀ
- GIOVEDÌ 14: LUSSEMBURGO – TRIBUNALE: SENTENZA CAUSA T-461/07, VISA/COMMISSIONE, CONCORRENZA

NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l'utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l'impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare:

E-mail: brussels@dejalex.com

Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138